

mera competente procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità»;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 5, della citata legge n. 249 del 1997, in base al quale ai componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 8 e 9 della legge 14 novembre 1995, n. 481, in particolare, in ordine alla durata settennale del mandato;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, modificato, da ultimo, dall'art. 117, comma 1, lettera a) e b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in base al quale «Il presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2012, con il quale sono stati nominati, per la durata di sette anni, il prof. Antonio Preto, il dott. Francesco Posteraro, il prof. Maurizio Décina e il dott. Antonio Martuscello in qualità di componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2017, con il quale il prof. Mauro Morcellini è stato nominato componente del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in sostituzione del prof. Antonio Preto, deceduto;

Considerato che l'assemblea del Senato della Repubblica, in data 14 luglio 2020, ha proceduto alla elezione della dott.ssa Laura Aria e della prof.ssa Elisa Giomi in qualità di commissari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Considerato che l'Assemblea della Camera dei deputati, in data 14 luglio 2020, ha proceduto alla elezione del dott. Antonello Giacomelli e del dott. Enrico Mandelli in qualità di commissari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Considerato che all'atto dell'insediamento dei componenti devono ricorrere le condizioni prescritte dal citato art. 2, comma 8, della richiamata legge n. 481 del 1995;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Laura Aria e la prof.ssa Elisa Giomi, elette dall'assemblea del Senato della Repubblica, il dott. Antonello Giacomelli e il dott. Enrico Mandelli, eletti dall'Assemblea della Camera dei deputati, sono nominati, per la durata di sette anni, componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Dato a Roma, addì 15 settembre 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2020

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2200

20A05351

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 settembre 2020.

Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine

può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

Visti i propri decreti 13 dicembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2019 e 28 febbraio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 28 febbraio 2020, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2020/2022, è stato differito, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile 2020;



Visto l'art. 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2020/2022, è stato differito al 30 luglio 2020;

Visto l'art. 106, comma 3-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2020/2022, è stato differito al 30 settembre 2020;

Considerata la richiesta dell'Unione province d'Italia (U.P.I.) e dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) di differimento del predetto termine per gli enti locali, formulata con nota in data 29 settembre 2020;

Ritenuto pertanto necessario e urgente differire, in relazione alle esigenze rappresentate, il termine della deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2020/2022;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta 30 settembre 2020 previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita nella stessa seduta;

Decreta:

Articolo unico

Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 31 ottobre 2020.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2020

Il Ministro: LAMORGESE

20A05377

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DECRETO 26 agosto 2020.

Individuazione di criteri e modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri dei comitati di sorveglianza delle imprese sociali.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» e in particolare l'art. 1, comma 2, lettera c), che prevede l'adozione di un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di impresa sociale;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Visto in particolare l'art. 14, comma 3, del menzionato decreto legislativo n. 112 del 2017, il quale demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei criteri e delle modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri del comitato di sorveglianza nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali, ad esclusione di quelle aventi la forma di società cooperativa, sulla base dell'economicità, efficacia ed efficienza delle attività svolte;

Richiamato, inoltre, il successivo comma 4 del medesimo art. 14, ai sensi del quale, fino all'adozione del decreto di cui al citato comma 3, la liquidazione del compenso dei commissari liquidatori e dei componenti dei comitati di sorveglianza è stabilita sulla base del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 novembre 2016, recante

